

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Parma, 18 gennaio 2018**

**OGGETTO: Chiarimenti su detrazione Iva e registrazione delle fatture di acquisto**

L'esercizio della detrazione Iva, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE (causa C-152/02), è subordinato non solamente al requisito sostanziale dell'esigibilità dell'imposta, ma anche a quello, formale, del possesso della fattura di acquisto.

Questo è il cardine dei chiarimenti contenuti nella recente circolare 1/2018, con cui l'Agenzia delle Entrate scioglie i numerosi dubbi sorti in tema di detrazione Iva a seguito delle novità introdotte dal D.L. 50/2017.

Secondo quanto si legge nel documento di prassi, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

- nell'anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre del periodo di competenza, o, al più tardi,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il documento è stato ricevuto.

In altre parole, una fattura di acquisto ricevuta nell'anno 2018 e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018, confluendo nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione, o essere

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019<sup>1</sup>. Qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018, in modo da evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche Iva del 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018<sup>2</sup>.

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura di acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti<sup>3</sup>.

In tema di note di credito, in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 26 del D.P.R. 633/1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere ammessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.

<sup>1</sup> Termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2018.

<sup>2</sup> È tuttavia ammessa la possibilità di adottare soluzioni gestionali diverse dall'annotazione in un registro sezionale, a condizione che le stesse garantiscano i requisiti richiesti per la corretta tenuta della contabilità e il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

<sup>3</sup> Permane, in ogni caso, l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o "irregolare", il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, co. 8 e co. 9-bis, ultima parte, del D.Lgs. 471/1997.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

L'Agenzia conferma, inoltre, stante il carattere di specialità dell'art. 60 nel contesto del D.P.R. 633/1972, che non mutano i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva addebitata in via di rivalsa in seguito di accertamenti divenuti definitivi. Il cessionario (o il committente) potrà detrarre l'imposta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'Iva addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento in cui l'originaria operazione era stata effettuata.

Quanto poi ai soggetti che adottano il regime per cassa, viene confermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione deve essere ancorato al momento di esigibilità, che coincide con il pagamento del corrispettivo. Nel caso di una fattura riferita alla cessione di beni consegnati nel 2017 nei confronti di un soggetto che ha adottato tale regime, che sia stata pagata e registrata nel mese di aprile 2018, l'Iva evidenziata in fattura sarà detraibile nella liquidazione di aprile 2018, in quanto in tale mese risultano verificati i necessari presupposti per l'esercizio della detrazione.

Un'ulteriore, importante, chiarimento ha riguardato il fatto che l'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'Iva sono in ogni caso garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa "a favore". Avvalendosi della presentazione di tale dichiarazione, il soggetto passivo cessionario o committente potrà comunque recuperare l'imposta relativa agli acquisti documentati nelle fatture ricevute, per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali